



Comune di Bonarcado
Provincia di Oristano

PIANO DI VALORIZZAZIONE DELLE TERRE CIVICHE

Legge Regionale n. 12/1994 - Norme in materia di usi civici

Regolamento Comunale per la gestione dei terreni gravati da uso civico

Approvato con Delibera di C.C. n° del

Il Sindaco
Francesco Pinna

PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI BONARCADO

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO NEL
COMUNE DI BONARCADO**

Indice

ARTICOLO 1.....	5
Finalità.....	5
ARTICOLO 2.....	5
Titolarità degli usi civici	5
ARTICOLO 3.....	6
Esercizio degli usi civici	6
ARTICOLO 4.....	7
Organismi di competenza.....	7
ARTICOLO 5.....	7
Requisiti	7
ARTICOLO 6.....	7
Modalità di concessione terre pubbliche	7
ARTICOLO 7.....	8
Esclusioni dalla concessione	8
ARTICOLO 8.....	8
Realizzazione di fabbricati	8
ARTICOLO 9.....	8
Recinzioni.....	8
ARTICOLO 10.....	8
Fasce taglia fuoco	8
ARTICOLO 11.....	9
Piante di alto fusto.....	9
ARTICOLO 12.....	9
Beni archeologici	9
ARTICOLO 13.....	9
Sospensione, Sdemanializzazione, alienazione, permuta, aggiornamento inventario, accertamento di terreni gravati di usi civici	9
ARTICOLO 13 bis	9
Utilizzo dei proventi ricavati	9
Articolo 14.....	11
Utilizzazione dei terreni ad uso civico	11
Zonizzazione usi civici.....	11
Articolo 15.....	11
Utilizzazione dei terreni ad uso civico di tipo tradizionale	11
Articolo 16.....	11
Modalità di Concessione	11
ARTICOLO 17.....	13
Tipologia di attività zona A.....	13
ARTICOLO 18.....	13

Priorità dei soggetti oggetto di Concessione	13
ARTICOLO 19.....	14
Superfici concedibili per nucleo familiare	14
ARTICOLO 20.....	14
Realizzazione di fabbricati.....	14
ARTICOLO 21.....	15
Tipologia di attività.....	15
ARTICOLO 22.....	15
Titoli di preferenza e durata concessione	15
ARTICOLO 23.....	16
Superfici concedibili per unità produttiva.....	16
ARTICOLO 24.....	17
Tipologia di attività.....	17
ARTICOLO 25.....	17
Titoli di preferenza e durata concessione	17
ARTICOLO 26.....	18
Concessione di terreni sottoposti a vincolo	18
ARTICOLO 27.....	19
Tipologia di attività.....	19
ARTICOLO 28.....	19
Titoli di preferenza e durata concessione	19
ARTICOLO 29.....	21
Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali	21
ARTICOLO 30.....	21
Modalità di rilascio delle concessioni per usi non tradizionali.....	21
ARTICOLO 31.....	23
Scelta dell'area	23
ARTICOLO 31a	23
Documenti da produrre.....	23
ARTICOLO 31b.....	23
Quantità per nucleo familiare	23
ARTICOLO 31c	23
Autorizzazione	23
ARTICOLO 31d.....	23
Pagamento	23
ARTICOLO 31e	23
Prezzo	23
ARTICOLO 31f.....	23
Modalità di esbosco	23
ARTICOLO 31g	24
Zona concessa al taglio.....	24
ARTICOLO 31h.....	24
Modalità di trasporto del legname	24

ARTICOLO 31i	24
Sanzioni	24
ARTICOLO 31l	24
Sorveglianza	24
ARTICOLO 31m	24
Periodo di permanenza nei boschi	24
ARTICOLO 31n	24
Ammende	24
ARTICOLO 31o	24
Pascolo nelle zone concesse al taglio	24
ARTICOLO 32	25
ARTICOLO 33	25
ARTICOLO 34	25
ARTICOLO 35	26
ARTICOLO 36	26
ARTICOLO 37	26
ARTICOLO 38	26
ARTICOLO 39	26
ARTICOLO 40	27
ARTICOLO 41	27
ARTICOLO 42	27
ARTICOLO 43	27
Concessione immobili comunali all'interno dei terreni destinati a pascolo	27
ARTICOLO 44	29
ARTICOLO 45	29
Realizzazione di infrastrutture	29
ARTICOLO 46	29
Sub affitto e cessione del diritto	29
ARTICOLO 47	30
Divieti	30
ARTICOLO 48	30
Sanzioni	30
ARTICOLO 49	31
Revoca della concessione	31
ARTICOLO 50	32
Cessata attività	32
ARTICOLO 51	32
Tariffe	32
ARTICOLO 52	33
Revoca per pubblico interesse	33
ARTICOLO 53	33
Ammende	33
ARTICOLO 54	33

Impegni di spesa.....	33
<i>ARTICOLO 55</i>	33
Rinnovo della concessione	33
<i>ARTICOLO 56</i>	33
Utilizzo del Regolamento	33
<i>ARTICOLO 57</i>	33
Norme parallele.....	33
<i>ARTICOLO 58</i>	33
Stesura del “Piano di valorizzazione”	33
<i>ARTICOLO 59</i>	34
Regolamenti precedenti.....	34

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Scopo del presente regolamento è la disciplina delle condizioni dell'uso e del godimento nelle forme tradizionali e non, da parte delle generalità degli abitanti del comune di Bonarcado, dei terreni facenti parte del patrimonio comunale soggetti ad usi civici.

L'uso non potrà essere gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale

L'esercizio degli usi civici, goduti per antico uso dalla popolazione di Bonarcado, è regolato dalla Legge Regionale n° 12 del 14.03.1994 e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 1
Finalità

Le disposizioni contenute nel presente regolamento mirano a:

- a) Salvaguardare la destinazione dei terreni ad uso civico a vantaggio della comunità locale di Bonarcado;
- b) Disciplinare l'esercizio degli usi civici;
- c) Valorizzare la potenzialità produttiva dei terreni e garantire il rispetto da parte dei cittadini fruitori dell'ambiente e delle risorse;
- d) Disciplinare nuove forme di godimento e di valorizzazione del territorio, purché vantaggiose per la comunità locale sul piano economico e sociale anche quale strumento per contrastare lo spopolamento;
- e) Tutelare le esigenze e gli interessi comuni della popolazione anche attraverso la diretta partecipazione del Comune alla programmazione e al controllo dell'uso del territorio.

ARTICOLO 2
Titolarità degli usi civici

Sono titolari del diritto dell'esercizio dell'uso civico del Comune di Bonarcado i cittadini residenti in Bonarcado. Per uso civico si intende il diritto della collettività di Bonarcado ad utilizzare i beni immobili Comunali nel rispetto dei valori ambientali e risorse naturali.

Al godimento dei beni di proprietà comunale, saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

È considerato cittadino ai fini del godimento degli usi civici, colui che ha la residenza fissa nel Comune da almeno cinque anni ed è iscritto nel registro di popolazione.

La perdita della residenza ne comporta la immediata decadenza.

ARTICOLO 3
Esercizio degli usi civici

L'esercizio delle forme degli usi civici comprende:

1) L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico;

2) L'esercizio delle forme non tradizionali di uso civico;

1) L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico comprende il godimento in natura:

- a) Delle acque che fanno parte del patrimonio, siano esse destinate a scopi agricoli, industriali, o altre e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale.
- b) Del pascolo naturale, del pascolo migliorato, del pascolo cespugliato;
- c) Dei terreni da concedersi a colture,
- d) Della legna dei boschi comunali (legnatico);
- e) Delle ghiande (ghiandatico),
- f) Dei frutti degli alberi (ciliegeto, oliveto, frutteto misto, oliveto, conifere ecc.) e arbusti in genere.
- g) Su suddetti terreni è possibile, previa autorizzazione da parte degli organi comunali e dei relativi affittuari di tali superfici, inserire gli alveari di proprietà di operatori residenti nel comune di Bonarcado. L'inserimento delle arnie è esente di oneri comunali e risulta a titolo gratuito.

2) L'esercizio delle forme non tradizionali di uso civico comprende:

- a) La gestione di posti di ristoro e strutture ricettive;
- b) La gestione di soste attrezzate per escursionisti, per il turismo equestre, ecc.
- c) La gestione di aree per allevamento di selvaggina, addestramento cani, ecc.
- d) La gestione di aree attrezzate per la fruizione di beni archeologici, naturali, ecc.
- e) La concessione di aree per attività economiche inerente le vocazioni territoriali quali alveari, mini-caseifici ecc.
- f) La concessione di aree per attività e manifestazioni sportive.
- g) La concessione di aree a Gestori di Pubblici Servizi e ad Enti Pubblici.

ARTICOLO 4

Organismi di competenza

I compiti di indirizzo e di controllo spettano al Consiglio comunale che si esprime a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Il rilascio delle concessioni è di competenza del Responsabile del Servizio a cui spettano i compiti di gestione dei terreni soggetti ad uso civico ubicati nel comune di Bonarcado. Le concessioni avranno la durata minima di un anno e massima di dieci e le stesse possono essere rinnovate dal Responsabile de Servizio con le modalità di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 5

Requisiti

I requisiti per poter accedere alle concessioni sono:

- a) avere la residenza fissa nel Comune di Bonarcado da almeno 5 anni ed essere iscritti nel registro della popolazione;
- b) essere in regola con il pagamento del canone annuale per gli usi civici relativamente a concessioni precedenti;

La concessione/assegnazione di terreni comunali è ammessa a favore di un unico componente il nucleo familiare. In presenza di più domande presentate da componenti lo stesso nucleo verrà evasa una sola richiesta (quella acquisita per prima al protocollo dell'Ente).

Al momento delle assegnazioni l'Amministrazione Comunale potrà dare precedenza ai concessionari uscenti che ne fanno richiesta, se questi hanno valorizzato le aree con interventi migliorativi, approvati dall'Amministrazione Comunale.

1) **Solo per i terreni della Zona A** (*Terreni destinati alle colture arboree specializzate ed attività vivaistica*), considerato che in massima parte essi provengono da un uso risalente alla prima concessione alla cessata Cooperativa Agricola di Consumo e che sono stati oggetto di cura e valorizzazione pur in assenza di contratto individuale, in caso di morte, di invalidità permanente o di rinuncia da parte del concessionario, la concessione si trasmette al coniuge o ai figli o parenti e/o affini entro il secondo grado, che ne abbiano fatto richiesta e abbiano i requisiti di cui al presente regolamento o ad altro soggetto, espressamente indicato dal titolare della concessione, il quale accetta interamente e incondizionatamente i contenuti del contratto del concessionario uscente.

ARTICOLO 6

Modalità di concessione terre pubbliche

Tutte le concessioni relative ai beni civici devono essere effettuate dall'Amministrazione Comunale di Bonarcado, mediante procedura di evidenza pubblica, secondo criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità, secondo i limiti soggettivi, oggettivi e temporali presenti nel presente regolamento. I detentori dei terreni gravati da uso civico hanno anni 1 dall'approvazione del presente regolamento, per regolare la loro posizione, mediante richiesta di concessione.

Il Responsabile del Servizio con Avviso Pubblico, pubblicato all' Albo Pretorio e nella home-page del Sito Istituzionale dell'Ente, e altri vari canali pubblicitari, dispone l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per le assegnazioni.

I rinnovi dei contratti in scadenza saranno disposte a domanda individuale, previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Tutte le concessioni devono essere formalizzate con regolare contratto di concessione, le cui eventuali spese di registrazione sono a carico del concessionario.

La Giunta comunale stabilisce annualmente, nei termini di approvazione del bilancio di previsione, il canone da corrispondere per le concessioni. In caso di mancata approvazione delle tariffe restano in vigore quelle dell'anno precedente.

ARTICOLO 7

Esclusioni dalla concessione

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti acque pubbliche, beni archeologici e storici, nonché gli eventuali reperti e quanto altro di interesse pubblico, nonché quanto di interesse del Comune di Bonarcado.

ARTICOLO 8

Realizzazione di fabbricati

È fatto divieto costruire opere, nei terreni gravati da uso civico, che presentino caratteristiche di inamovibilità quali: Edifici del tipo residenziale, ricoveri di qualunque genere, depositi, serre o edifici per la produzione o conservazione dei prodotti; sono ammesse la realizzazione di pozzi e/o impianti fissi di canalizzazione di acque per l'irrigazione dei fondi o l'abbeveraggio di animali, strutture amovibili, recinzioni. Fabbricati ad uso turistico ricettivo e/o ricreativo.

In ogni caso tutti gli eventuali immobili costruiti su terre civiche nonché le migliorie apportate sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici alla scadenza della concessione.

ARTICOLO 9

Recinzioni

Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto o relazione del piano colturale o piano di sviluppo aziendale e/o di valorizzazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposite concessioni pena decadenza della stessa, onde salvaguardare il libero transito nelle strade esistenti.

Non potranno mai essere recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

ARTICOLO 10

Fasce taglia fuoco

Dove è necessario le terre civiche dovranno essere dotate di fasce taglia fuoco, comunque pulita dalle sterpaglie al fine di evitare il propagarsi di incendi. Il comune, nel rilasciare le concessioni avrà cura di evitare grandi accorpamenti di terreno. Inoltre dovrà prevedere che

tra il terreno comunale e fondi privati venga lasciata una fascia di terreno libero al fine di garantire il libero transito e la difesa dagli incendi, la larghezza di tale fascia dovrà essere determinata secondo le norme Regionali di antincendio.

ARTICOLO 11

Piante di alto fusto

Le piante di alto fusto esistenti nei terreni gravati da uso civico, tranne quelle derivanti da interventi di miglioramento eseguiti dal concessionario ovvero facente parti di impianti colturali, non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà del Comune di Bonarcado, se non concordato diversamente al rilascio dell'autorizzazione e relative disposizioni per il taglio.

ARTICOLO 12

Beni archeologici

Il concessionario del terreno gravato da uso civico è tenuto a segnalare al Comune di Bonarcado l'eventuale rinvenimento di beni archeologici, nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti, pena la revoca della concessione.

ARTICOLO 13

Sospensione, Sdemanializzazione, alienazione, permuta, aggiornamento inventario, accertamento di terreni gravati di usi civici

L'Amministrazione comunale dopo aver ricevuto le richieste inoltrate dai cittadini o periodicamente per l'aggiornamento dell'inventario delle terre civiche, e dopo che queste richieste siano state opportunamente istruite da parte degli organi tecnico amministrativi comunali, si provvederà ad effettuare la deliberazione dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, per inviare la documentazione al Servizio Argea di competenza Territoriale, per il parere di merito e per la predisposizione, dove necessario, per la Deliberazione della Giunta Regionale. Per La sospensione, l'alienazione, la permuta, l'accertamento dei terreni gravati da uso civico nei seguenti casi:

- Qualora si renda necessario concedere un terreno per un periodo di tempo superiore ai dieci anni;
- Qualora si voglia modificare la destinazione d'uso dei terreni;
- Qualora si voglia permutare o alienare un terreno gravato da uso civico;
- Qualora si voglia aggiornare l'inventario delle terre civiche;
- Qualora si voglia effettuare l'accertamento di un terreno gravato da uso civico.

ARTICOLO 13 bis

Utilizzo dei proventi ricavati

I proventi ricavati dalle concessioni, dalle sdemanializzazioni, alienazioni, dalle penalità relative ad infrazioni del presente regolamento, saranno destinati all' Ente Comunale che provvederà a predisporre nel proprio bilancio un apposito capitolo, per le entrate e le uscite. L'Amministrazione Comunale dovrà disporre la destinazione di tali

proventi ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, per un reale e diretto beneficio per la Collettività.

Articolo 14

Utilizzazione dei terreni ad uso civico Zonizzazione usi civici

I terreni sui quali si esercita uso civico sono distinti e utilizzabili nelle seguenti zone:

- o **Zona A:** terreni destinati alle colture arboree specializzate ed attività vivaistica;
- o **Zona B:** terreni destinati a pascolo per uso zootecnico e per riconversione a bosco con valenza ambientale;
- o **Zona C:** terreni destinati ad utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale;
- o **Zona D:** terreni destinati a pascolo, pascolo cespugliato con presenza di piante arboree sparse, soggetti a miglioramenti;

La classificazione dei terreni è determinata da un Piano di Valorizzazione appositamente predisposto dalla G.C. e approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 15

Utilizzazione dei terreni ad uso civico di tipo tradizionale

I terreni sui quali si esercita uso civico del tipo tradizionale sono distinti e utilizzabili nelle seguenti zone:

- a) Zona A: terreni destinati alle colture arboree specializzate ed attività vivaistica;
- b) Zona B: terreni destinati a pascolo per uso zootecnico e per riconversione a bosco con valenza ambientale;
- c) Zona C: terreni destinati ad utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale.

Articolo 16

Modalità di Concessione

- 1) La domanda di concessione va presentata in carta semplice al responsabile del Servizio Tecnico, redatta secondo il fac simile redatto dall'ufficio tecnico.
- 2) La richiesta deve essere debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N° 445.
- 3) La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Planimetria catastale e relativi dati catastali;
 - b) Piano culturale aziendale o piano di sviluppo e valorizzazione sottoscritto dal richiedente in conformità ed in armonia con il piano di valorizzazione delle terre civiche approvato dal Consiglio Comunale; da suddetta documentazione si dovrà evincere chiaramente la convenienza per la comunità residente e la classificazione del terreno secondo l'art. 14 del presente Piano. Dalla presentazione di quest'ultima documentazione sono esentati coloro i quali richiedono la concessione di terreni a pascolo solo per 1 anno.

- 4) La durata massima delle concessioni è in via generale di anni 10 (L.R.12/1994). Eccezionalmente può essere di periodo superiore per usi particolari, previa autorizzazione Argea e Assessorato Agricoltura. Le concessioni verranno formalizzate da apposito contratto da stipularsi con il Comune.
- 5) Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati a richiesta degli interessati, con la stessa procedura delle concessioni.
- 6) Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali.
- 7) Il Comune, se ne ravvisa la necessità per una migliore convenienza per la comunità o per sopraggiunta necessità da parte della stessa collettività, può modificare o revocare la concessione dei beni civici. In caso di revoca il Comune deve corrispondere al concessionario i mancati benefici della concessione stessa.
- 8) Il concessionario prima della stipula del contratto, qualora debba eseguire delle opere consistenti di miglioramento fondiario, dovrà presentare apposito progetto esecutivo, dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire, nel massimo rispetto ambientale, un eventuale Business Plan oltre a tutta la documentazione prevista dalle normative di settore vigenti, per l'esecuzione dell'intervento.
- 9) Nei terreni gravati da usi civici è ammessa la realizzazione di opere amovibili e quanto previsto all' art. 8 del presente regolamento.
- 10) Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso risulti antieconomico o/e non più idoneo.
- 11) La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione della Giunta Comunale e se il caso, quello da parte dell'Assessorato Regionale di competenza.
- 12) A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale, ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data priorità in base alla presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.
- 13) Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati i seguenti aspetti:
 - Tutela ambientale del territorio nel rispetto delle norme vigenti.
 - Gli interessi della collettività.
 - Il non frazionamento del territorio, favorendo per quanto possibile il riaccorpamento.

CAPO III

TERRENI IN ZONA A

Terreni destinati alle colture arboree specializzate ed attività vivaistica

ARTICOLO 17

Tipologia di attività zona A

Appartengono alla categoria dei terreni in zona A quelli utilizzabili per *“colture arboree specializzate, e ad attività vivaistica”* che attraverso opportune lavorazioni e/o piani di valorizzazione e trasformazione agraria siano in grado di garantire un adeguato reddito.

In tale zona può essere svolta *l'attività arborea specializzata, riguardante: la coltivazione di impianti fruttiferi, la nuova realizzazione di impianti frutticoli, la riconversione varietale, il reinnesto, la ristrutturazione degli impianti esistenti.*

In tale zona può essere svolta *l'attività agrituristica* quale attività complementare a quelle indicate al primo comma.

L'attività silvicola è consentita unicamente per la realizzazione di fasce frangivento e quelle di presidio, realizzate previa autorizzazione del comune.

Su tali terreni potranno essere realizzate le recinzioni, secondo quanto previsto nell'art. 9 di questo Regolamento.

ARTICOLO 18

Priorità dei soggetti oggetto di Concessione

I terreni appartenenti alla categoria definita zona A sono concessi a seguito della pubblicazione di un bando pubblico come indicato all'art.6 di questo regolamento. considerato che in massima parte essi provengono da un uso risalente alla prima concessione a favore della cessata Cooperativa Agricola di Consumo e che sono stati oggetto di cura e valorizzazione pur in assenza di contratto individuale, i terreni saranno concessi secondo il seguente ordine di preferenza a:

- a) I cittadini residenti a Bonarcado che possiedono i requisiti di cui all'Art. 2 e che, alla data di approvazione del presente regolamento detengono terreni comunali gravati da usi civici, che sono stati oggetto di cura e valorizzazione pur in assenza di contratto individuale;
- b) Giovani agricoltori, così come definiti dal regolamento CE N° 1698 del 2005
- c) Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, in forma singola o associata;
- d) Cittadini disoccupati che intendono intraprendere l'attività agricola in forma singola o associata (con esclusione della precedenza per coloro che hanno il coniuge occupato);
- e) Gli altri cittadini di Bonarcado che dimostrino il possesso di idonei requisiti professionali o di esperienza nel settore dell'agricoltura ed in particolare della frutticoltura.

- f) Enti e Amministrazioni pubbliche che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura;
- g) Enti, Consorzi fra Enti, Cooperative o associazioni che perseguono fini sociali utili alla Comunità locale;
- h) Enti o società che gestiscono pubblici servizi.

In ogni caso le assegnazioni di cui ai punti **a), b), c) d)**, ed **e)**, potranno essere fatte esclusivamente a persone residenti nel Comune di Bonarcado e società di persone che, oltre ad avere la sede nel territorio comunale, dovranno essere composte per almeno i 2/3 da soggetti residenti nel comune di Bonarcado.

Le concessioni avranno la durata massima di:

- 1) anni cinque per colture erbacee;
- 2) anni dieci per le colture arboree specializzate in genere, rinnovabile secondo la procedura prevista per la concessione originaria, secondo le norme del presente regolamento;

Tali limiti possono essere elevati, nel primo caso, ad anni 10 dalla Giunta Comunale, con le modalità previste dal presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente, qualora l'elevazione del limite si renda necessario per la realizzazione e l'evoluzione di un razionale piano di sviluppo e di valorizzazione aziendale, soprattutto nel caso in cui il concessionario intenda fruire di agevolazioni da parte di Enti Pubblici.

ARTICOLO 19

Superfici concedibili per nucleo familiare

Le concessioni comunque non potranno superare la misura massima di ha 1 per i terreni a colture arboree specializzate e ha 2 per quanto riguarda i terreni seminativi in asciutto per nucleo familiare.

ARTICOLO 20

Realizzazione di fabbricati

Vedasi art. 8 del presente regolamento.

TERRENI IN ZONA B

Terreni destinati a pascolo per uso zootecnico e per riconversione a bosco con valenza ambientale

ARTICOLO 21

Tipologia di attività

Appartengono alla categoria dei terreni in zona B quelli utilizzabili per *“pascolo, pascolo cespugliato e pascolo arborato”* che attraverso opportune lavorazioni e/o piani di valorizzazione e trasformazione agraria siano in grado di garantire un adeguato reddito.

In tale zona possono essere svolte le seguenti attività:

- Miglioramento pascoli;
- Recinzioni;
- Piani di forestazione o di recupero di boschi abbandonati.

Potrà inoltre essere svolta, nel rispetto delle norme di settore, l'attività agrituristica o di turismo rurale, le attività faunistiche venatorie, come attività complementare a quelle indicate ai commi precedenti. Viene fatto divieto realizzare fabbricati come quanto previsto nell'articolo 8.

ARTICOLO 22

Titoli di preferenza e durata concessione

I terreni appartenenti alla categoria definita zona B sono concessi con le modalità di cui all'art. 6, nell'ordine di preferenza a:

- a) Giovani agricoltori in forma singola o associata come definito dal Reg. Ce N° 1698 del 2005;
- b) Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, in forma singola o associata;
- c) Cittadini disoccupati che intendono intraprendere l'attività agricola in forma singola o associata (con esclusione della precedenza per coloro che hanno il coniuge occupato);
- d) Enti e Amministrazioni pubbliche che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura;
- e) Enti, Consorzi fra Enti, Cooperative o associazioni che perseguono fini sociali utili alla Comunità locale;
- f) Gli altri cittadini di Bonarcado.
- g) Enti o società che gestiscono pubblici servizi.

In ogni caso le assegnazioni ai soggetti di cui ai punti **a), b), c), ed f)**, potranno essere fatte esclusivamente a persone residenti nel Comune di Bonarcado e società di persone

che, oltre ad avere la sede nel territorio comunale, dovranno essere composte per almeno i 2/3 da soggetti residenti nel comune di Bonarcado.

Le concessioni avranno la durata di:

- 1) anni uno per i terreni a pascolo;
- 2) anni dieci per i pascoli cespugliati o arborati per i quali si intende effettuare un piano di forestazione o di recupero bosco e/o di miglioramento pascolo; alla scadenza la concessione sarà rinnovabile su richiesta degli interessati, con le modalità previste per la concessione.

Tali limiti possono essere elevati dalla Giunta Comunale, con le modalità previste dal presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente, qualora l'elevazione del limite si renda necessario per la realizzazione e l'evoluzione di un razionale piano di sviluppo e di valorizzazione aziendale, soprattutto nel caso in cui il concessionario intenda fruire di agevolazioni da parte di Enti Pubblici, previo parere dell'Agenzia Argea del servizio territoriale di competenza.

ARTICOLO 23

Superfici concedibili per unità produttiva

In caso di richiesta di superfici pascolative di durata superiore ad 1 anno, le concessioni non potranno superare la misura massima di ha 10 per quanto riguarda i terreni a pascolo e a pascolo cespugliato e arborato per nucleo familiare.

ARTICOLO 24

Tipologia di attività

Appartengono a questa categoria i terreni non inclusi nella categoria precedente, ma suscettibile di utilizzazione forestale, di tutela idrogeologica e valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Tali terreni saranno gestiti direttamente dal Comune o, previa concessione, da soggetti singoli, da Società e/o Cooperative formate per almeno 3/4 da soggetti di cui all'Art. 2 o da Enti che perseguono finalità di valorizzazione forestale e/o ambientale, nel rispetto del Piano stabilito dal Consiglio Comunale e dei vincoli stabiliti dalle normative vigenti in materia forestale e di tutela ambientale.

L'eventuale concessione avrà una durata fino a 10 anni e potrà essere rinnovata su opportuna richiesta, con le stesse modalità di concessione salvo il mantenimento da parte del soggetto concessionario dei requisiti di cui al presente regolamento.

I fondi concessi potranno essere recintati se previsto nel progetto e nella relazione tecnica allegata, nel rispetto della normativa che disciplina la materia e secondo quanto previsto nell'art 9 di questo regolamento.

ARTICOLO 25

Titoli di preferenza e durata concessione

I terreni collinari concessi ai fini dell'utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale sono concessi con le modalità di cui all'art. 6, con il seguente ordine di preferenza:

- a) Giovani agricoltori in forma singola o associata come definito dal Reg. Ce N° 1698 del 2005;
- b) Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, imprenditori agricoli, in forma singola o associata;
- c) Cittadini disoccupati che intendono intraprendere l'attività agricola in forma singola o associata (con esclusione della precedenza per coloro che hanno il coniuge occupato);
- d) Enti, Consorzi fra Enti, Cooperative o associazioni che perseguono fini sociali utili alla Comunità locale;
- e) Gli altri cittadini di Bonarcado;
- f) Enti e Amministrazioni pubbliche che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura;
- g) Enti o società che gestiscono pubblici servizi.

In ogni caso le assegnazioni ai soggetti di cui ai punti **a), b) c)** ed **e)** potranno essere fatte esclusivamente a persone e società di persone che, oltre ad avere la sede nel territorio comunale, dovranno essere composte per almeno i 2/3 da soggetti residenti nel comune di Bonarcado.

La concessione avrà, in via ordinaria, una durata massima di anni 10, e potrà essere rinnovata alla scadenza, con le stesse modalità di concessione, secondo quanto previsto dal presente regolamento su tali terreni potrà essere realizzato una struttura solo amovibile per la fruizione del bosco, compatibile con il territorio e a seguito di approvazione degli enti competenti.

ARTICOLO 26

Concessione di terreni sottoposti a vincolo

La concessione dei terreni, o il loro utilizzo, qualora trattasi di terreni sottoposti a restrizione di godimento (vincoli idrogeologici o di tutela ambientale, paesaggistica, turistica, Zone SIC, ecc.) sarà subordinata all'autorizzazione delle Autorità competenti, secondo quanto indicato nei rispettivi piani di attuazione.

In caso di essenze tipo macchia mediterranea, il taglio su autorizzazione delle Autorità Forestale, deve essere fatto in modo da garantire la ricostituzione del bosco.

TERRENI IN ZONA D

Terreni destinati a pascolo, pascolo cespugliato con presenza di piante arboree sparse, soggetti a miglioramenti;

ARTICOLO 27

Tipologia di attività

Questa categoria di terreni, identificata come zona D, risulta simile alla categoria B, ma tenuto conto della esposizione, della tipologia dei suoli, dell'orografia del territorio nonché dell'attuale copertura vegetale, le attività che potranno essere svolte, previa presentazione di un piano di valorizzazione e trasformazione agraria, risultano le seguenti privilegiando l'ordine sotto indicato:

- 1) Miglioramento pascoli e miglioramento delle specie arboree;
- 2) Recinzioni;
- 3) Piani di forestazione o di recupero di boschi abbandonati;
- 4) Potrà inoltre essere svolta attività agrituristica o di turismo rurale complementare a quelle indicate ai commi precedenti. Inoltre, su detti territori sarà possibile realizzare opere per l'espletamento delle attività complementari indicate nel piano di Valorizzazione, quali: aziende faunistiche venatorie;
- 5) Potrà essere concessa la realizzazione di opere o installazioni di riconosciuta utilità pubblica a Enti o società che gestiscono pubblici servizi;

Il taglio del legname potrà essere effettuato solo con la presentazione di un piano di taglio a cura dell'amministrazione comunale.

ARTICOLO 28

Titoli di preferenza e durata concessione

I terreni appartenenti alla categoria definita zona D sono concessi con le modalità di cui all'art. 6, nell'ordine di preferenza a:

- a) Giovani agricoltori in forma singola o associata come definito dal Reg. Ce N° 1698 del 2005;
- b) Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, in forma singola o associata;
- c) Cittadini disoccupati che intendono intraprendere l'attività agricola in forma singola o associata (con esclusione della precedenza per coloro che hanno il coniuge occupato);
- d) Enti e Amministrazioni pubbliche che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura;
- e) Enti, Consorzi fra Enti, Cooperative o associazioni che perseguono fini sociali utili alla Comunità locale;

- f) Gli altri cittadini di Bonarcado;
- g) Enti o società che gestiscono pubblici servizi.

In ogni caso le assegnazioni ai soggetti di cui ai punti **a), b), c)**, ed **f)**, potranno essere fatte esclusivamente a persone residenti nel Comune di Bonarcado e società di persone che, oltre ad avere la sede nel territorio comunale, dovranno essere composte per almeno i 2/3 da soggetti residenti nel comune di Bonarcado.

Le concessioni avranno la durata massima di:

- 1) anni uno per i terreni a pascolo;
- 2) anni dieci per i pascoli cespugliati per i quali si intende effettuare un piano di miglioramento delle specie arboree, un piano di forestazione o di recupero di boschi abbandonati previa presentazione di un piano di valorizzazione e trasformazione agraria.

Alla scadenza la concessione sarà rinnovabile su richiesta degli interessati, con le modalità previste per la concessione.

Le concessioni di cui al punto 2) non potranno superare la misura massima di ha 10 per nucleo familiare.

FORME DI UTILIZZAZIONE NON TRADIZIONALE DI USO CIVICO

ARTICOLO 29

Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali

1. Per la gestione dei terreni gravati da uso civico, ricadenti nel territorio del comune di Bonarcado, il Consiglio Comunale provvede, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad approvare il Piano di Valorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 12/1994.
2. Il piano può prevedere per i terreni sottoposti uso civico, destinazione diversa, qualora la variazione comporti per la collettività un reale vantaggio. A tal fine i terreni possono essere concessi ad Amministrazioni, Enti, Società, Gestori di Pubblici Servizi, Cittadini singoli o associati, Cooperative di servizi, di produzione e di lavoro, tra cittadini residenti.
3. Il piano di valorizzazione può prevedere forme di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico non tradizionale nel rispetto di un quadro di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate allo sviluppo locale.
4. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:
 - Rispondono ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi Costi-Benefici;
 - Viene autorizzato dall' ARGEA il mutamento di destinazione d'uso e la sospensione degli usi civici cui il terreno soggetto;
 - Viene approvato il piano di Valorizzazione delle terre civiche di cui all'art. 8 della L.R. 12/1994.
5. Si applicano comunque tutte le disposizioni relative alle utilizzazioni non tradizionali contenute nella L.R. 12/1994 e s.m.i.

ARTICOLO 30

Modalità di rilascio delle concessioni per usi non tradizionali

I terreni possono essere concessi a: Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti pubblici, Gestori di Pubblici Servizi, persone fisiche, che ne facciano richiesta, compatibilmente con il piano di Valorizzazione e recupero delle terre e compatibile con quanto previsto con l'art 8 della L.R. 12/1994.

1. Le assegnazioni, ad eccezione di quelle ad Enti pubblici e a Gestori di Pubblici Servizi, possono essere fatte esclusivamente alle persone residenti nel Comune di Bonarcado e società di persone che, oltre ad avere la sede nel territorio comunale, dovranno essere composte per almeno i 2/3 da soggetti residenti nel comune di Bonarcado.
2. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenze i richiedenti che offrono una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed una migliore garanzia occupazionale. In caso di ulteriore parità verrà

data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

3. Vengono ammesse la realizzazione di solo opere amovibili, fabbricati turistico ricettivo e/o ricreativo, pozzi e/o impianti fissi di canalizzazione di acque, anche per l'irrigazione del fondo o l'abbeveraggio degli animali, recinzioni secondo quanto previsto nell'art 8 del presente regolamento.

Sono ammesse altresì installazioni temporanee di attrezzature o sistemazioni del terreno per attività sportive.

In ogni caso tutti gli eventuali immobili, costruiti sulle terre civiche, nonché le migliorie apportate, sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici alla scadenza della concessione.

4. La durata massima delle concessioni è di anni 10.

I mutamenti di destinazione d'uso sono possibili e vanno autorizzati, con apposito atto di disposizione, dagli uffici regionali competenti.

5. Le concessioni vengono rilasciate a seguito della pubblicazione di un bando pubblico, dal Responsabile di Servizio con le modalità di cui art. 6.o, in caso di realizzazione di attività sportive, su richiesta della società interessata. Allo stesso modo, i Gestori di Pubblici Servizi e gli Enti pubblici, dovranno presentare apposita richiesta di concessione con l'indicazione delle opere o le installazioni da realizzare, l'utilità comune delle stesse e la durata della concessione richiesta.
6. Esclusivamente nei casi di concessione a Gestori di Pubblici Servizi e ad Enti pubblici, la stessa potrà avere una durata superiore ai 10 anni a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti, da inviare al Servizio Argea di competenza Territoriale per il parere di merito e per la predisposizione per la deliberazione della Giunta Regionale. In questo caso il canone di concessione potrà essere compensato con fornitura di beni e servizi a beneficio della collettività, previa approvazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 31

Scelta dell'area

A cadenze prestabilite, entro il mese di agosto, la G.M., sentito il parere dell'Ispettorato Forestale competente per territorio, delibera la località boschiva dove la popolazione potrà approvvigionarsi del legnatico per uso domestico.

ARTICOLO 31a

Documenti da produrre

I cittadini residenti interessati alla concessione di legnatico, dovranno produrre entro il 30 settembre apposita domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco.

ARTICOLO 31b

Quantità per nucleo familiare

Il legnatico per uso domestico non potrà superare la misura massima per nucleo familiare residente di n° 14 metri stereo (mc) sia per quanto riguarda il legnatico montano che l'Eucaliptus.

ARTICOLO 31c

Autorizzazione

Ai cittadini che ne avranno fatto richiesta verrà rilasciata autorizzazione per il taglio del legnatico da esibirsi in caso di controllo delle Autorità preposte (Guardie forestali, Vigile Urbano e/o personale incaricato dall'Amministrazione Comunale).

ARTICOLO 31d

Pagamento

Le autorizzazioni al taglio del legnatico saranno rilasciate dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, dietro pagamento anticipato del corrispettivo della quantità di legna da tagliare.

ARTICOLO 31e

Prezzo

Il prezzo del legnatico sarà stabilito dalla G.C. sentito il parere della Autorità forestale competente per territorio.

ARTICOLO 31f

Modalità di esbosco

Il taglio, l'esbosco, nonché lo sgombrò dei detriti e degli avanzi delle lavorazioni, dovranno aver luogo entro il termine fissato. In difetto, il Comune ne curerà il trasporto e la vendita a spese degli interessati.

ARTICOLO 31g

Zona concessa al taglio

Aperta una zona al taglio, per effetto della speciale concessione, sarà vietato in modo assoluto a chiunque l'accesso per il taglio e la raccolta di legna in qualsiasi altra zona boscata di proprietà del Comune.

ARTICOLO 31h

Modalità di trasporto del legname

L'esbosco dei prodotti dovrà essere fatto per le vie naturali o su strada, a spalle, a soma, o con trattrice, essendo in ogni caso banditi lo strascico ed il rotolamento.

ARTICOLO 31i

Sanzioni

Chiunque venga sorpreso a esercitare il taglio o la raccolta di legno in zona diversa da quella concessa, ovvero su piante non assegnate al taglio comprese nella zona di concessione, cade in contravvenzione alle norme e regolamenti forestali e sarà punito con un'ammenda da € 500,00 a € 2.000,00.

Il cittadino residente che, pur nella zona di speciale concessione, prelevi abusivamente un quantitativo di legname eccedente alla assegnazione avuta, incorrerà in un'infrazione al presente regolamento, sarà tenuto a restituire il materiale prelevato e a corrispondere a titolo di penalità un'ammenda da € 500,00 a € 2.000,00.

ARTICOLO 31l

Sorveglianza

Qualora per ragioni di servizio gli Agenti Forestali non potessero presenziare in permanenza alle utilizzazioni, l'Ente Amministratore provvederà a farle vigilare dal Vigile Urbano o da appositi incaricati, i quali saranno tenuti a denunciare immediatamente agli Agenti Forestali ogni fatto contravvenzionale.

ARTICOLO 31m

Periodo di permanenza nei boschi

Il periodo di permanenza nei boschi per taglio e l'esbosco del legname dovrà di volta in volta essere fissato dal Comando Stazione del Corpo Forestale competente, secondo l'entità delle utilizzazioni stesse tenuto conto dei fabbisogni della popolazione e le prescrizioni di massima vigenti in Provincia.

ARTICOLO 31n

Ammende

Ai cittadini residenti che risultassero recidivi in materia di contravvenzioni alla legge e regolamenti forestali saranno applicate le ammende nella misura massima.

ARTICOLO 31o

Pascolo nelle zone concesse al taglio

Nelle zone concesse al taglio del legname l'Amministrazione comunale, previo accordo con il Corpo Forestale, si riserva eventuali vincoli al pascolo delle aree.

ARTICOLO 32

Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale e possono essere rilasciate solo ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento

ARTICOLO 33

I canoni di concessione verranno determinati ogni tre anni dalla Giunta Comunale tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la gestione.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste ovvero lo stesso ricada su più categorie si demanderà alla apposita commissione.

Per le concessioni riguardanti terreni oggetto di mutamento di destinazione, il canone di concessione sarà determinato tenendo conto del valore venale del bene, nella sua reale entità, considerando la nuova destinazione d'uso dei terreni. Tutte le spese conseguenti, compresi i gettoni di presenza, e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni, in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tal fine verrà costituito apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

ARTICOLO 34

Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e, trattandosi di uso civico, secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.03.1994, n° 12.

Il cittadino che intende esercitare il pascolamento nel territorio di proprietà comunale deve presentare domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.

La richiesta di pascolamento deve essere formulata in carta libera e dovrà contenere i seguenti dati.:

- 1) dati anagrafici del richiedente numero di codice fiscale o partita iva;
- 2) località dettagliata dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero di capi grandi e piccoli.

La Giunta Comunale si riserva la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolative, il carico e la specie del bestiame o, in casi particolari, il divieto di pascolamento nonché di prevenzione sanitaria che lo rendano necessario.

ARTICOLO 35

La Giunta Comunale si riserva l'individuazione di eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di Leggi o Regolamenti statali e/o regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie.

ARTICOLO 36

Tali divieti e le relative motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissioni all'Albo del Comune per quindici giorni consecutivi.

ARTICOLO 37

L'anno pascolativo si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

ARTICOLO 38

Il comune rilascerà a ciascun richiedente apposita autorizzazione. L'atto autorizzativo dovrà contenere i seguenti dati:

- I dati dell'affittuario;
- La durata del contratto;
- I dati catastali (foglio di mappa, mappale e relativa superficie concessa);
- Numero di capi massimo della specie animale che tale superficie è in grado di sopportare;
- L'importo del canone di affitto.

L'autorizzazione sarà consegnata al richiedente, il quale deve curare che il custode del bestiame lo tenga sempre con sé per esibirla a richiesta agli agenti incaricati del controllo ed a tutti gli agenti della Forza pubblica. Qualora l'utente sposti il bestiame dalla località denunciata ad altre località, deve prima di effettuare il cambiamento, farne denuncia scritta all'Amministrazione Comunale. Il Responsabile di Servizio provvederà a deliberare la modifica e ne sarà fatta menzione nella licenza di possesso del denunciante e sulla corrispondente copia agli atti del Comune. In casi di particolare eccezionalità il titolare dell'autorizzazione potrà farne denuncia successivamente, ma comunque non oltre giorni cinque. Analoga denuncia deve fare all'Ufficio Comunale se nel corso dell'anno di godimento il quantitativo o la specie di bestiame introdotto nel territorio venisse aumentata o mutata rispetto a quella risultante dalla prima denuncia.

ARTICOLO 39

È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza

autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 48 del presente regolamento.

Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denuncia risultasse infedele per la parte di bestiame eccedente rispetto all'autorizzazione o denuncia.

ARTICOLO 40

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità.

ARTICOLO 41

Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato alla singola specie. La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla Giunta Comunale per ciascun anno pascolativo entro il 15 del mese di gennaio dell'anno precedente e pubblicata per otto giorni all'albo del Comune. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

ARTICOLO 42

La riscossione delle liste di carico avverrà con scadenza rispettivamente:

- Prima rata entro il 31 marzo;
- Seconda rata entro il 30 giugno;
- Terza rata il entro il 30 novembre.

Si provvederà alla riscossione diretta delle somme dovute dagli affittuari, tramite bollettini di conto corrente postale, intestati al servizio di tesoreria comunale o con versamento diretto presso gli sportelli del Banco di Sardegna – Tesoriere comunale.

Le partite inferiori a € 100,00 (Euro cento/00) verranno rimosse in unica soluzione alla prima scadenza.

Al momento della presentazione della richiesta per la concessione del pascolo per ciascuna annata agraria, nel caso il richiedente sia già titolare di concessione di pascolo dovrà dimostrare di essere in regola con il pagamento del canone annuale. A tal fine è necessario allegare la ricevuta di avvenuto versamento del canone per l'annata agraria precedente.

Il canone per capo di bestiame verrà determinato tenendo presente che dovrà essere garantito il gettito minimo che al Comune sarebbe derivato dalle intere superfici concesse a pascolo.

ARTICOLO 43

Concessione immobili comunali all'interno dei terreni destinati a pascolo

Gli immobili presenti nelle zone concesse a pascolo, identificati al F.2 map. 189 e al F. 3 map. 187, costituiti da due capannoni divisi in n° 4 box ciascuno, possono essere concessi in affitto a coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 del presente regolamento, ne facciano richiesta.

La richiesta dovrà essere presentata contestualmente a quella per la concessione dei pascoli e dovrà indicare il/i box richiesto/i.

I capannoni saranno denominati come immobile A per quanto riguarda quello situato al F. 2 map 189 e immobile B per quello situato al F. 3 map 187. Pertanto, i box avranno come codifica rispettivamente (come da allegato n° 1).:

A1, A2, A3, A4;

B1, B2, B3, B4.

In modo da garantire l'utilizzo ad un maggior numero di soggetti, potrà essere concesso un solo box per richiesta.

Qualora le richieste siano inferiori alla disponibilità, quelli restanti potranno essere assegnati ad un unico soggetto che ne faccia richiesta.

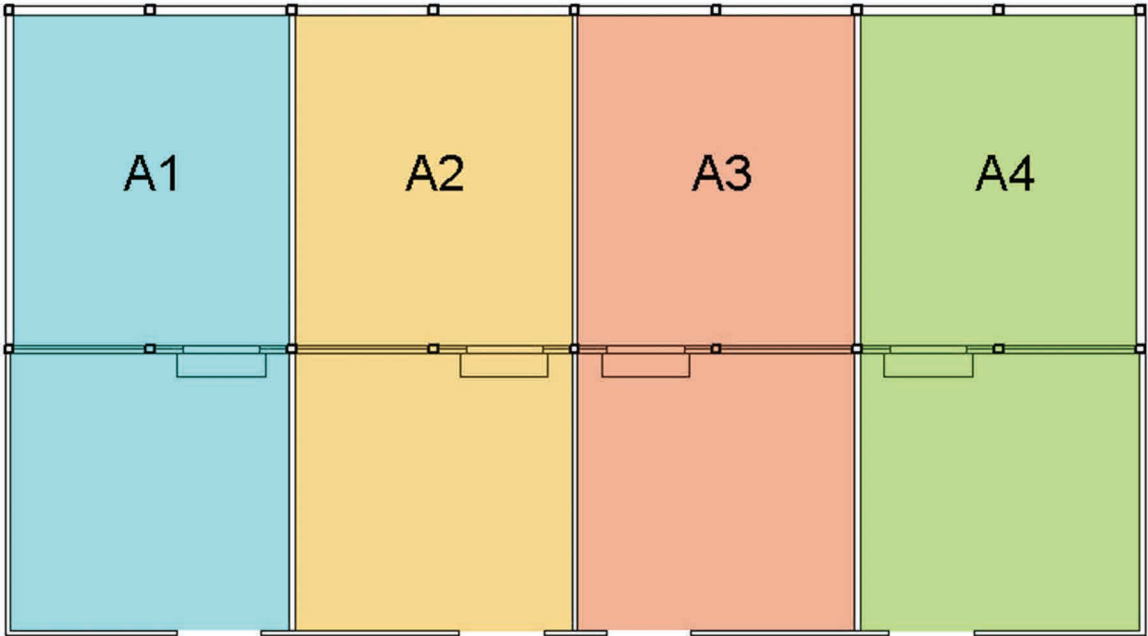
L'uso degli immobili viene concesso a titolo oneroso con tariffa riferita ad ogni singolo box.

La misura del corrispettivo sarà stabilito dalla Giunta Comunale per ciascun anno pascolativo entro il 15 del mese di gennaio e pubblicata per otto giorni all'albo del Comune. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

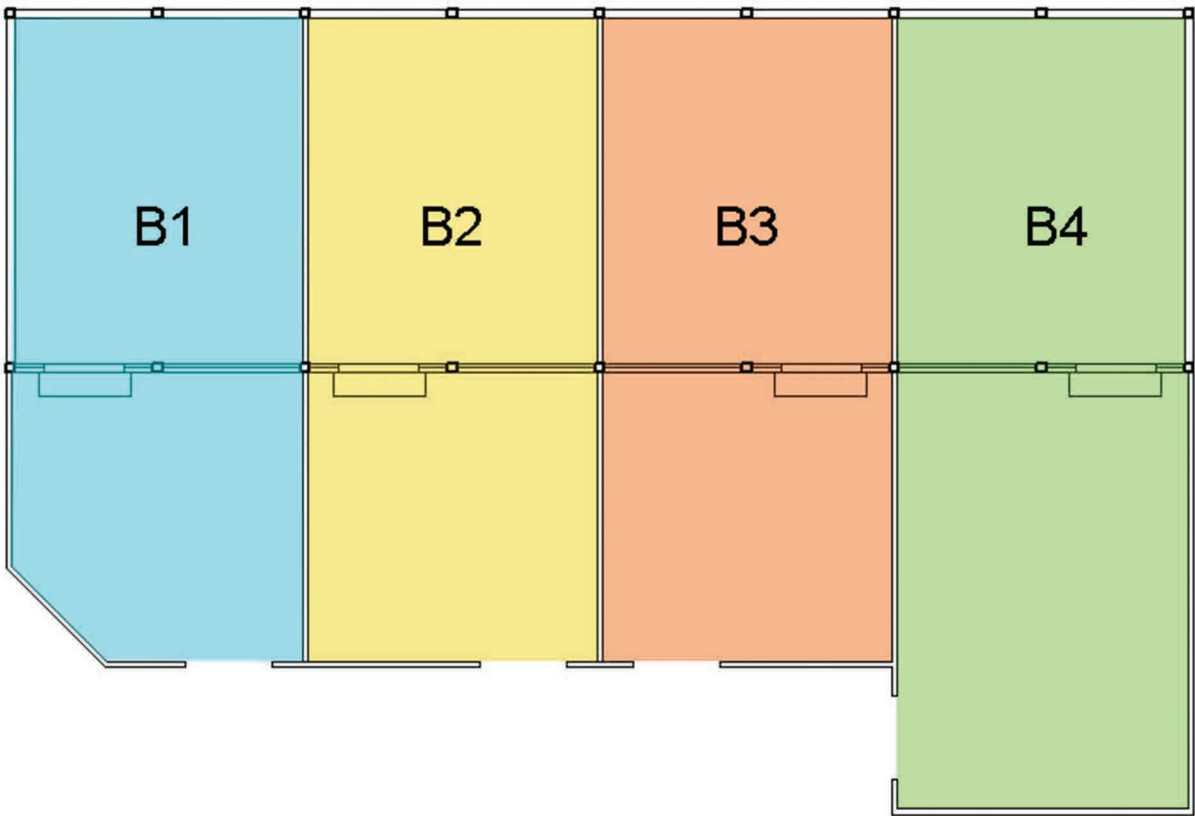
È vietato l'utilizzo degli immobili se non si è in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso ad utilizzarli senza autorizzazione, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'Art. 48 del presente regolamento.



Capannone A



Capannone B



CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 44

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni o le occupazioni di fatto, esistenti, saranno disciplinate dal presente regolamento.

Gli occupanti anche di fatto a suo tempo concessi dovranno regolarizzare la propria posizione facendo richiesta al Comune delle relative concessioni secondo i tempi e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Al termine del periodo concesso (dodici mesi) a seguito di apposita istruttoria da parte degli uffici competenti saranno dichiarate decadute le concessioni o le occupazioni di fatto incompatibili con le norme previste dal presente regolamento e pertanto i lotti o gli appezzamenti di terreno rientreranno nella piena disponibilità del Comune.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le leggi in vigore e le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

ARTICOLO 45

Realizzazione di infrastrutture

Le infrastrutture di cui al presente regolamento, espressamente autorizzate dal Consiglio Comunale dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, di tutela ambientale e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle norme Regionali e Comunitarie vigenti.

Tali infrastrutture potranno essere realizzate solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla sospensione dell'uso civico da parte dell'autorità competente in materia, previa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale

ARTICOLO 46

Sub affitto e cessione del diritto

Ai concessionari è fatto divieto di subaffittare i terreni avuti in concessione, pena la decadenza della stessa.

Le concessioni di cui al presente regolamento non sono cedibili a terzi; L'amministrazione, qualora sussistono i requisiti previsti dal presente regolamento, può autorizzare la cessione del diritto a favore di un componente del nucleo familiare o di una società agricola di nuova costituzione in cui il precedente concessionario sia divenuto socio amministratore.

ARTICOLO 47

Divieti

Ai concessionari è fatto inoltre divieto di:

- a) cedere a terzi la concessione senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale;
- b) arrecare danni ai terreni comunali;
- c) introdurre bestiame nei terreni comunali senza la relativa autorizzazione di pascolo su quei terreni.
- d) tenere al pascolo un numero di capi superiore a quello ammesso al momento della concessione.
- e) rimuovere il confine fra lotto e lotto, o modificare lo stato delle strade ivi formate.
- f) modificare la destinazione d'uso dei terreni per la quale è stata rilasciata la concessione.
- g) non rispettare il piano colturale o di valorizzazione sottoscritto e/o allegato alla concessione;
- h) occupare senza titolo o autorizzazione, gli immobili o parte di essi, di cui all'art. 43.

ARTICOLO 48

Sanzioni

Il Responsabile del Servizio adotta, in via amministrativa, i provvedimenti per garantire il corretto uso dei beni di uso pubblico.

1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, nonché delle ordinanze emanate in materia, oltre alle sanzioni stabilite dalla normativa specifica, al trasgressore verranno applicate le sanzioni amministrative entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal presente regolamento
2. Coloro che non osservano il presente regolamento e le ordinanze emanate in materia incorrono, oltre che nelle sanzioni penali ed amministrative previste da altre norme, nelle sanzioni amministrative da € 500,00 (Euro cinquecento/00) a € 2.000,00 (Euro duemila/00). La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione in caso di recidiva e comunque applicata la sanzione massima.
3. Nei casi dei terreni adibiti a pascolo con concessione annuale, per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni previste, si applica una sanzione amministrativa da € 100,00 (Euro cento/00) a € 300,00 (Euro trecento/00). La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione in caso di recidiva e comunque applicata la sanzione massima.
4. Per le violazioni all'art. 47 comma h), la sanzione è pari al doppio del valore del corrispettivo indicato dalla Giunta Comunale per ciascuna porzione di immobile, moltiplicato per il numero delle occupazioni abusive. Il pagamento della sanzione non darà comunque il diritto all'occupazione del/ dei box in quanto mancante di provvedimento di assegnazione

Il Comune ha il diritto pieno ed assoluto di verificare in qualsiasi momento le estensioni concesse, ed il corretto uso del bene concesso.

Le infrazioni al presente regolamento vengono comunicate al Responsabile del Servizio con allegato il verbale motivato e sottoscritto dal Vigile Urbano, Barracelli e Corpo Forestale.

Il responsabile del Servizio adotta il provvedimento e commina le sanzioni.

Le contravvenzioni vengono rimosse dal tesoriere del Comune sotto forma di conciliazione entro 30 giorni dalla data di notifica al concessionario del provvedimento disciplinare, e inserito nell'apposito capitolo di Bilancio.

Trascorso tale periodo senza la risoluzione della contravvenzione il suo ammontare verrà iscritto, per la riscossione nei ruoli esattoriali, maggiorato degli interessi e spese.

Qualora il concessionario abbia arrecato danni ai beni comunali oltre al pagamento della sanzione amministrativa, sarà tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel tempo stabilito, tutti i lavori che il comune ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il concessionario non ottemperi, il Comune provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario, mediante ruoli esattoriali, le spese sostenute.

ARTICOLO 49

Revoca della concessione

La concessione potrà essere negata o revocata nei seguenti casi:

- a) a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali, ivi compresi:
 - il taglio abusivo di legname,
 - gli incendi colposi e dolosi,
 - il danneggiamento di opere di miglioramento colturale effettuati a cura dell'Amministrazione Comunale (innesti, nuove piantagioni ecc),
 - l'asportazione non autorizzata di piante e legname;
- b) a chi sia moroso nel pagamento di massimo due annualità consecutive per i terreni esclusi al pascolo e di 1 annualità per quelli concessi a pascolo.
- c) a chiunque modifichi la destinazione d'uso dei terreni per la quale è stata rilasciata la concessione;
- d) a chiunque non rispetti, per due anni consecutivi, il piano colturale o di valorizzazione sottoscritto, e/o allegato alla concessione, o non provveda alla coltivazione del fondo assegnato;
- e) a chiunque cede a terzi l'uso dei terreni, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- f) a chiunque esegua lavorazioni del terreno (aratura, scasso, scavi ecc.) senza autorizzazione nei terreni riservati al pascolo;
- g) a chiunque danneggi la viabilità rurale e le recinzioni;

h) a chiunque provochi la mancata utilizzazione fruttifera dei terreni mediante il pascolo abusivo.

In caso di revoca della concessione, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità per il corrispettivo versato e per i lavori che avesse già eseguito nei terreni concessi.

La revoca determina la sospensione del godimento del bene e l'acquisizione al patrimonio disponibile Comunale delle infrastrutture esistenti senza alcun indennizzo.

Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate nel presente regolamento, nonché all'addebito delle eventuali spese sostenute dall'Ente per il ripristino dello stato dei luoghi.

Le concessioni sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse. In tal caso competerà al concessionario un indennizzo pari al valore dei miglioramenti sussistenti se autorizzati dall'Amministrazione Comunale, dedotte le somme rivalutate concesse quale contributo da Enti Pubblici.

ARTICOLO 50 Cessata attività

Tranne nei casi previsti all'art.55 qualora il concessionario sia deceduto, cessi l'attività o vengano a mancare i requisiti, la concessione verrà dichiarata decaduta; la decadenza determina la sospensione del godimento del bene e la acquisizione al patrimonio disponibile Comunale delle infrastrutture esistenti senza alcun indennizzo.

Lo scioglimento o il fallimento della società concessionaria comporta la decadenza della concessione senza alcun indennizzo.

ARTICOLO 51 Tariffe

La Giunta Comunale, approva le tariffe per la concessione dei terreni d'uso civico; le stesse verranno aggiornate ogni triennio dalla G.C. ad eccezione di quelle relative ai terreni concessi a pascolo e degli immobili in essi presenti per cui varranno le disposizioni di cui agli art. 42 e 43 del presente regolamento.

Le tariffe saranno differenziate per categoria e natura dei terreni.

Il canone della concessione sarà riscosso dall'Amministrazione Comunale tramite ruoli esattoriali o secondo norme indicate nella concessione. Tali proventi verranno incamerati nell'apposito capitolo di bilancio e utilizzati secondo quanto previsto nell'articolo 13 Bis.

In caso di concessioni per usi non tradizionali ad enti pubblici o a gestori di pubblici servizi, il canone di concessione potrà essere compensato con fornitura di beni e servizi a beneficio della collettività, previa approvazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 52

Revoca per pubblico interesse

Le concessioni sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 53

Ammende

Ogni triennio la Giunta Comunale, dovrà effettuare l'aggiornamento delle ammende da pagare per la violazione del seguente regolamento.

ARTICOLO 54

Impegni di spesa

Il Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio di previsione approva il conto economico previsionale della gestione dei beni d'uso civico con previsioni di passaggio fra le entrate e le uscite.

I capitali costituiti dalle indennità derivanti dall'ablazione dell'uso civico verranno destinate a favore della collettività di Bonarcado, titolare del diritto di uso civico, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione al fine di compensare il mancato esercizio del diritto d'uso civico.

ARTICOLO 55

Rinnovo della concessione

Le concessioni di cui al presente regolamento potranno essere rinnovate alla scadenza se il concessionario avrà fatto richiesta e abbia mantenuto i requisiti di cui al presente regolamento, con le stesse modalità della concessione. Nel caso di morte o di invalidità permanente, la concessione per il tempo residuo si trasmette al coniuge o ai figli che ne abbiano fatto richiesta e abbiano i requisiti di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 56

Utilizzo del Regolamento

All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni eventualmente già rilasciate saranno disciplinate dal presente regolamento. I titolari di dette concessioni, devono adeguare i loro programmi e le loro attività al piano di valorizzazione dei terreni gravati da usi civici predisposto ed approvato dall'Amministrazione Comunale. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento verranno revisionate le concessioni in essere e saranno dichiarate decadute le concessioni con esso incompatibili.

ARTICOLO 57

Norme parallele

Per quanto non previsto nel seguente regolamento valgono le leggi in vigore e le disposizioni di polizia rurale e forestale.

ARTICOLO 58

Stesura del "Piano di valorizzazione"

Il piano deve rispondere ai fini di pubblico interesse non deve compromettere l'uso civico né pregiudicare i diritti della collettività utente.

Tale piano può però prevedere per alcuni terreni una destinazione diversa da quella tradizionale qualora questo comporti per la collettività un reale e notevole vantaggio.

ARTICOLO 59

Regolamenti precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti in materia di usi civici. L'amministrazione comunale provvederà periodicamente ad effettuare l'aggiornamento dell'inventario delle terre civiche.